
LEGGE 6 agosto 1981, n. 466

Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine in Conservatorio di musica di Stato.

Vigente al: 14-9-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine e' trasformato in Conservatorio di musica statale a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al Conservatorio di musica e' annessa una scuola media istituita con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato di cui all'articolo 1, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione comunale di Udine.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Istituto musicale nonche' l'inquadramento nei ruoli del personale direttivo e insegnante, enunciate nella convenzione annessa, formano parte integrante della presente legge.

Il personale docente del ruolo comunale dell'Istituto musicale per il quale nella pianta organica di cui allo allegato A non sia prevista l'istituzione di posti di ruolo conserva, a titolo d'incarico, l'insegnamento delle discipline corrispondenti.

Art. 4.

Con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella tabella organica di cui all'allegato A.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento del Conservatorio di musica di Udine e' indicato nell'annesso allegato B.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 578 milioni, si provvede, quanto a L. 60.000.000, con i contributi del comune di Udine e, quanto a L. 518.000.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2600, 2601, 2682 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in ragione rispettivamente, di L. 120.000.000, di L. 343.000.000 e di L. 55.000.000.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI - BODRATO -
ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

ALLEGATO A

TABELLA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE

Insegnamenti - ruoli del personale non docente	Posti o cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico
Direttore	1	-
Armonia, contrappunto, fuga e composizione . .	1	-
Arpa	1	-
Canto	1	-
Organo e composizione organistica	3	-
Pianoforte	7	-
Violino	2	-
Violoncello	1	-
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1	-
Bibliotecario	1	-
Clarinetto	2	-
Contrabbasso	1	-
Corno	1	-
Fagotto	1	-
Flauto	1	-

Oboe		1		-
Tromba e trombone.		1		-
Armonia complementare.		1		-
Arte scenica		-		1
Esercitazioni corali		1		-
Esercitazioni orchestrali.		1		-
Letteratura italiana		-		1
Letteratura poetica e drammatica		-		1
Lettura della partitura.		1		-
Musica da camera		-		1
Musica d'insieme per strumenti ad arco		-		1
Organo complementare e canto gregoriano.		-		1
Pianoforte complementare		2		-
Teoria, solfeggio e dettato musicale		6		-
Accompagnatore al pianoforte		1		-

Personale amministrativo				
Carriera direttiva		1		-
Carriera di concetto		1		-
Carriera esecutiva		5		-
Carriera ausiliaria.		8		-

Scuola media annessa				
italiano, storia, educazione civica e geo- grafia		2		-
Lingua straniera		-		1
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali		1		-
Educazione artistica (1).		-		1
Segretario		1		-
Bidelli.		2		-

ALLEGATO B

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE.

Categoria di personale		Unita'		Spesa unitaria		Spesa globale
Direttore.		1		10.480.000		10.480.000
Professore di I ruolo.		1		9.230.000		9.230.000
Professori di II ruolo		17		9.130.000		155.210.000
Professori di III ruolo.		20		8.280.000		165.600.000
Professori di III ruolo con in-						

carico di 6 ore		6		4.320.000		25.920.000
Professori di scuola media . . .		3		7.180.000		21.540.000
Professori di scuola media con						
incarico di 6 ore.		2		4.128.000		8.256.000
Accompagnatore al pianoforte . .		1		7.180.000		7.180.000
Carriera direttiva		1		9.280.000		9.280.000
Carriera di concetto		2		7.280.000		14.560.000
Carriera esecutiva		5		6.480.000		32.400.000
Carriera ausiliaria.		10		6.380.000		63.800.000

				Totale		523.456.000
Spese per il funzionamento 10 per cento arrotondato. .						55.000.000

				Totale arrotondato		578.000.000
Contributi concessi annualmente dal comune						60.000.000

Onere finanziario a carico dello Stato						518.000.000
=====						

CONVENZIONE

tra il comune di Udine e lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" di Udine.

Articolo 1.

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge con la quale sara' approvata la presente convenzione, l'Istituto musicale "J. Tomadini" di Udine, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Udine, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica "J. Tomadini".

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e funzionera' nelle forme e nei modi proscritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica nonche' dalla presente convenzione.

Articolo 2.

Il comune di Udine cede in uso gratuito allo Stato, per il funzionamento del Conservatorio di musica a "J. Tomadini", l'immobile di sua proprieta' sito in piazza 1 maggio, 29, e l'immobile, pure di sua proprieta', in comunicazione con il precedente, sito in via Treppo. 5 - realita' che sono descritte nelle planimetrie che, previo esame e lettura, si allegano al presente atto sub C), D), E), ove gli immobili ceduti in uso gratuito sono contornati con linea rossa dandosi atto che per quanto concerne la planimetria del piano terra si intendono depennate le righe rosse da A a B, e da C a D -

impegnandosi a provvedere a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi. Detti immobili nella mappa del catasto del comune di Udine trovano riscontro nell'intero mappale F. 36 n. 191 ed in porzione del mappale F. 36 n. 169. Il comune di Udine assume altresì l'onere di provvedere a sue spese ai lavori di sistemazione e di adattamento di detti immobili, ritenuti necessari per il regolare funzionamento di un Conservatorio di musica di Stato, secondo il piano di progettazione che, previo esame e lettura, si allega alla presente convenzione sub F); detti lavori saranno portati a termine al più presto possibile, comunque non oltre il 30 settembre 1980. Il comune di Udine si obbliga altresì a mettere a disposizione del Conservatorio - a titolo gratuito - l'uso della sala teatrale denominata "Palamostre", in Udine, piazzale Paolo Diacono, per le manifestazioni artistico-culturali che il Conservatorio riterrà di attuare.

Articolo 3.

Il comune di Udine si impegna a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili, di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistente nell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" ed elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

L'inventario si allega a questo atto, previa lettura da me datane, sotto la lettera G), firmato dalle parti contraenti e da me notaio.

Articolo 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il comune di Udine si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, il contributo annuo di L. 60.000.000 (sessantamiliardi).

Tale contributo sarà considerato come pesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali, posticipate, e propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 39 (trentanove) cattedre di ruolo.

Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnanti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Articolo 6.

All'attuale direttore dell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" verrà attribuito dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato la qualifica ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

Articolo 7.

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;

b) copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Articolo 8.

Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sara' riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Udine la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo goda all'atto del passaggio dell'Istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

Articolo 9.

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" di Udine, le pensioni e le indennita' una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Articolo 10.

Dalla data di entrata in vigore della legge relativa alla trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale gli impiegati di ruolo dipendenti dal

comune, che prestano servizio presso il suddetto Istituto musicale.

Articolo 11.

Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi conseguiti.

Articolo 12.

La presente convenzione avra' la durata di 99 (novantanove) anni.

Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo almeno tre anni prima.

Articolo 13.

Spese e tasse inerenti e conseguenti a quest'atto a carico del comune di Udine, che chiede il trattamento previsto per gli atti dello Stato e dei comuni ai sensi dell'articolo 1 allegato A) e articolo 1 allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e comunque ogni agevolazione prevista per gli atti nell'interesse dello Stato (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972).

Articolo 14.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passivita' gravanti l'Istituto all'atto della statizzazione.
